

FONDO PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER GLI INVESTIMENTI DI ATTIVITA' ECONOMICHE

Delibera C.C. n. 77 del 20/7/95

Delibera n. 75 del 28/10/99

REGOLAMENTO

ARTICOLO 1

Il Comune di Falconara Marittima istituisce un contributo per gli investimenti di attività economiche a favore delle seguenti categorie:

- ditte commerciali
- ditte artigianali.

ARTICOLO 2 - RISORSE

Per le finalità sovraesposte il Comune prevede un fondo che viene determinato ed istituito annualmente in sede di bilancio comunale.

ARTICOLO 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere alle agevolazioni di cui al successivo articolo 5 le imprese commerciali ed artigiane con sede in Falconara Marittima ed esercizio nell'area urbana dello stesso Comune costituite ed operanti sotto forma di ditte individuali e di società regolarmente costituite.

ARTICOLO 4 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Per gli scopi di cui all'articolo 1 si riconosce un contributo una tantum ed a fondo perduto pari al 5% del valore del capitale investito nel corso dell'anno sugli investimenti di cui al successivo articolo 5.

Nell'eventualità che le richieste superino i fondi previsti in bilancio si provvederà alla riduzione della percentuale del contributo.

ARTICOLO 5 - INTERVENTI AGEVOLABILI

Gli investimenti per i quali si riconosce il contributo di cui all'articolo 4 sono i seguenti:

- a) - ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento dei locali nei quali viene esercitata l'attività dell'impresa o comunque ad essa connessi;
- b) - adeguamento dei locali di cui sopra alle norme di sicurezza e sanitarie ai sensi di legge;
- c) - intervento sull'arredamento, sulle attrezzature, sugli impianti, macchinari e beni comune strumentali e funzionali mediante rinnovo, integrazione ed

- ammodernamento dell'esistente ed adeguamento degli stessi alle norme di sicurezza e sanitarie;
- d) - acquisizione di locali, attrezzature, arredo, macchine ed impianti e quant'altro di cui al punto c), in occasione di apertura di nuove attività con esclusione dei casi di successione nell'esercizio a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma;
 - e) - locazione finanziaria dei beni di cui al precedente punto d).

Le agevolazioni previste nel presente articolo possono essere aggiuntive ad altre, eventualmente previste da leggi comunitarie, nazionali e regionali.

Il limite massimo degli investimenti previsti per l'anno 1999 su cui commisurare il contributo è pari a lire 50.000.000 (cinquantamila milioni) con un minimo di lire 2.000.000 (duemila milioni).

Per gli anni successivi il Consiglio Comunale da mandato alla Giunta di stabilire annualmente il limite del capitale investito su cui conteggiare il contributo.

ARTICOLO 6 - PROCEDURE DI ACCESSO

Per ottenere le agevolazioni di cui all'art. 4 i soggetti interessati dovranno presentare domanda in carta semplice al Comune di Falconara Marittima - Servizio Polizia Amministrativa contenente una dichiarazione attestante:

- a) iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o Registro Imprese;
- b) i carichi penali pendenti.

Dovranno inoltre alla stessa allegare:

- a) documentazione comprovante la realizzazione dell'investimento;
- b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'investimento;
- c) regolarità fiscale della documentazione prodotta;
- d) relazione tecnica relativa all'intervento oggetto del contributo.

ARTICOLO 7 - COMITATO TECNICO

La valutazione delle domande e dei relativi progetti viene effettuata da un comitato tecnico composto da:

1. Dirigente del settore competente per le attività economiche con funzioni di Presidente;
2. Dirigente dei servizi finanziari;
3. due rappresentanti delle Organizzazioni artigiane più rappresentative;
4. due rappresentanti delle Organizzazioni dei commercianti più rappresentative.

Il Comitato tecnico, previo accertamento della fattispecie dell'investimento da parte di funzionari dell'Amministrazione comunale, esprime il proprio parere motivato sulle singole pratiche tenendo conto dei criteri e delle modalità previste dal presente regolamento.

Il Comitato dovrà esprimere altresì il proprio parere sulle cause di revoca del contributo di cui al successivo articolo 8.

Di ogni riunione del Comitato tecnico verrà redatto verbale scritto, secondo le norme previste per le Commissioni consiliari.

ARTICOLO 8 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

I benefici previsti dal presente regolamento possono essere revocati, acquisito il parere del Comitato tecnico, nei casi di cessazione di attività, scioglimento volontario, liquidazione coatta amministrativa, fallimento o concordato preventivo, vendita bene oggetto dell'investimento.